

TRIBUNALE DI TREVISO

nelle persone dei magistrati:

Rp. 5413/12

- dott. Antonello Fabbro      Presidente
- dott. Bruno Casciarri      Giudice rel.
- dott.ssa Caterina Passarelli      Giudice

nel proc. nr. 5413\2012

esaminato il ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. dep. il 14/8/2012

DA

Avv. S. ~~SAVIO~~ in causa personalmente ex art. 86 cpc e con l'avv.

S. ~~SAVIO~~

CONTRO

ZANDON ~~SAVIO~~, rappresentato e difeso dall'avv. ~~PICANTORI~~

CASO.it

Oggetto: reclamo avverso l'ordinanza del GI del 16-7-2012 (dep. il 30-7-2012) che aveva rigettato il ricorso cautelare ex art. 671 CPC promosso da avv. S. ~~SAVIO~~ sentite le parti all'udienza del 12/10/2012 e a scioglimento della riserva acquisita la memoria difensiva depositata dal reclamante;

osserva

le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso sono fondate.

L'avv. S. ~~SAVIO~~ aveva nominato nell'ambito del procedimento cautelare con atto 21-5-2012 depositato all'udienza del 21-5-2012 avanti al Giudice dott. Lucio Munaro quale "secondo difensore, in aggiunta a se stesso ed in via congiunta, l'avv. Stefano Savio, affinché lo assista, rappresenti e difenda nel presente procedimento".

L'avv. S. ~~SAVIO~~ era comparso quale secondo difensore all'udienza del 21-5-2012 unitamente all'avv. S. ~~SAVIO~~ (v. verbale di udienza).

Anche in sede di reclamo l'avv. S. ~~SAVIO~~ è comparso alle udienze del 4-9-2012 e 12-10-

2

2012 quale difensore unitamente all'avv. ~~Saffari~~.

Il ricorso per reclamo depositato in data 14-8-2012 è stato però sottoscritto dal solo avv.

~~Saffari~~.

Ciò determina l'invalidità del ricorso per mancata sottoscrizione da parte del secondo difensore nominato per espressa volontà dell'avv. ~~Saffari~~ in via congiunta, come reso evidente dall'espressione "...in aggiunta a se stesso ed in via congiunta..." utilizzata nell'atto di nomina del 21-5-2012 (ex plurimis v. Cass. nr. 12149 del 14-9-2000).

Tale nomina essendo stata conferita per il "presente procedimento" senza alcuna delimitazione temporale esprime la volontà di estendere il mandato anche all'appello con il superamento della presunzione di cui all'art. 83 ult. comma cpc (cfr. Cass. 5-5-2010 nr. 10813).

Tale estensione trova conferma nella circostanza che l'avv. ~~Saffari~~ ha proseguito ad assistere l'avv. ~~Saffari~~ anche nelle due udienze del reclamo senza il deposito di altra nomina.

Ulteriore profilo di inammissibilità del reclamo depositato in data 14-8-2012 è dato dalla definitività del decreto ingiuntivo nr. 278/2012 attestata dal Giudice in data 2/8/2012 (dep. il 4-8-2012, doc. 31 ~~Saffari~~).

Il fumus del ricorso originario era fondato, infatti, sul decreto ingiuntivo come indicato al punto 7, pag. 2 del ricorso dep. il 24-4-2012 nonché come desumibile dalla stessa prospettazione del ricorrente che asseriva trattarsi di ricorso in corso di causa essendo pendente il ricorso monitorio (v. intestazione del ricorso "...in corso di causa..." e punto 8 del ricorso).


La definitività del DI in data 2-8-2012 fa venir meno l'interesse all'emissione del sequestro conservativo espressamente correlato a quel titolo, perché il creditore è già munito di titolo esecutivo definitivo da porre in esecuzione, senza bisogno di una misura

cautelare in funzione della soddisfazione del credito.

Il titolo, poi, in sede esecutiva gli consente di far valere anche la pretesa per le spese di precetto ed esecutive.

Alla dichiarazione di inammissibilità del reclamo segue la condanna alle spese della presente fase che si liquidano d'ufficio in complessivi E. 3.000,00 oltre cpa e iva a favore del difensore distrattario (nella liquidazione il Tribunale ha tenuto conto della "mole" del reclamo di ben 75 pagine, atto che ha necessariamente impegnato la difesa di controparte oltre i limiti ragionevoli dettati dal valore della controversia e dall'effettiva importanza delle questioni trattate).

Non può, invece, accogliersi la domanda di distrazione a favore del difensore delle spese del primo grado non avendo il reclamato presentato reclamo incidentale nei termini.



CASO

.it

PQM

Dichiara inammissibile il reclamo in premessa indicato.

Condanna il reclamante avv. ~~Vincenzo Saffroni~~ al pagamento delle spese di lite a favore del difensore distrattario della controparte che liquida in complessivi E. 3.000,00 più cpa e iva.

Deciso in Treviso il 12-10-2012.

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE EST.

Repertorio n° 3232/12

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Depositato in Cancelleria

il 17/10/12

IL CANCELLIERE

*[Handwritten signature]*

Fatto avviso telematico

il 17/10/12

*[Handwritten signature]*